



DECRETO 31 gennaio 1977, n. 4 (pubblicato nell'albo del Pubblico Palazzo in data 7 febbraio 1977).

Regolamento per l'applicazione della Legge 10 novembre 1976 n. 62 e per la sicurezza degli impianti di deposito, imbombolamento e distribuzione del G.P.L.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Valendo Ci delle Nostre Facoltà;

Visto l'art. 15 della Legge 10 novembre 1976 n. 62;

Su conforme parere del Congresso di Stato in data 10 gennaio 1977;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

TITOLO I

Norme di Applicazione

Art. 1

Per il movimento fra i vari depositi e per la riesportazione di G.P.L. denaturato il nulla osta di cui all'Articolo 4 della Legge 10 novembre 1976 n. 62 verrà concesso su domanda del commerciante od esportare da cui dovrà risultare:

- a) la qualità e quantità dei prodotti;
- b) il numero e il tipo dei recipienti in cui sono contenuti;
- c) l'indicazione del vettore di trasporto;
- d) il nome, cognome e indirizzo del mittente e del destinatario con la precisazione del deposito di provenienza e del deposito di destinazione della merce;
- e) il giorno di partenza ed a titolo indicativo l'ora e l'itinerario da seguire.

Copia del nulla osta, che potrà consistere in un timbro e firma apposti sulla domanda di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere esibito ad ogni richiesta del personale ispettivo. Il medesimo nulla osta, che funge da certificato di provenienza, dev'essere custodito dal destinatario del carico ed allegato al registro di carico e scarico di cui all'art. 8 della Legge 11 novembre 1975 n. 42.

Art. 2

E' consentito nei riscontri delle quantità di G.P.L. desunte dal libro di carico e scarico la seguente divergenza rispetto alla situazione reale:

- a) Nei depositi commerciali una diminuzione del 4% annuo delle quantità introdotte e scaricate nel deposito.
- b) Per gli impianti di distribuzione stradale un'eccedenza dello 0,5% e una diminuzione del 4% annuo.
- c) Per gli impianti di imbombolamento una diminuzione del 4% annuo.

Qualora venga accertata una differenza fino ad una percentuale dell'1% ogni semestre, il titolare è tenuto a corrispondere la differenza d'imposta per la sola variazione eccedente la franchigia; per differenze ulteriori il titolare è tenuto a corrispondere l'imposta per l'intera differenza, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato.

Art. 3

I possessori di piu' licenze o di licenza cumulativa che offra possibilità il stoccaggio, lavorazione o vendita di entrambi i tipi di G.P.L. e che abbiano optato, a mente dello art. 11 della Legge 10 novembre 1976 n. 62, hanno facoltà di chiedere una proroga al commercio o alla lavorazione del tipo di gas rinunciato.

Il Congresso di Stato può accordare una proroga, qualora riconosca giustificati i motivi adottati, fino ad un massimo di 180 giorni dalla data dell'opzione.

Art. 4

I titolari di deposito in cui coesistano i due tipi di G.P.L. debbono provvedere a trasformare o ad asportare l'impianto del G.P.L. oggetto di rinuncia entro 180 giorni dalla data della rinuncia o della scadenza della proroga. Per le operazioni di trasformazione degli impianti dovrà essere eseguito un progetto da presentare alla Commissione dei Lavori Pubblici.

Art. 5

L'opzione per un tipo di G.P.L. va indirizzata al Dicastero Industria, Artigianato e Commercio il quale provvederà al ritiro della licenza rinunciata una volta scaduta l'eventuale proroga concessa.

Art. 6

Fra gli impianti di distribuzione e/o depositi G.P.L. denaturato con impianti di distribuzione e/o depositi di G.P.L. non denaturato dovrà sussistere una distanza calcolata in linea retta di Km. 1.

TITOLO II

Norma di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti di riempimento e travaso di G.P.L.

Art. 7

(Generalità)

Le norme relative al presente titolo si applicano agli impianti aventi serbatoi di accumulo non superiore a 50 mc. di cui potrà far parte un magazzino per il deposito dei recipienti portatili con potenzialità non superiore a Kg. 5.000 di G.P.L.

Gli impianti di riempimento e travaso di G.P.L. possono essere costituiti da:

- a) punti di travaso: ove avviene l'immissione nell'impianto;
- b) serbatoi fissi: in cui viene accumulato il G.P.L.;
- c) locale pompe: che è il complesso dei meccanismi per il movimento di G.P.L.;
- d) locale imbottigliamento;
- e) magazzino di deposito dei recipienti portatili riempiti;
- f) locali destinati ai servizi accessori quali cabina elettrica, portineria, uffici.

Art. 8

(Distanze di sicurezza)

E' richiesta l'osservanza di distanze di sicurezza interne (fra i vari elementi dell'impianto), esterne (fra i vari elementi dell'impianto e i fabbricati o le aree edificabili non pertinenti l'impianto), e dalla recinzione dell'impianto (rispetto ai suoi elementi interni).

Tali distanze sono così delimitate:

a) distanze esterne: tra gli elementi pericolosi descritti all'art. 7 sub. a), b), c), d) e i fabbricati esterni o confini di lotto edificabile la misura di sicurezza è di ml. 40; qualora si tratti di fabbricati di uso pubblico quali chiese, scuole, ospedali, alberghi, la misura è elevata a ml. 60. Tra il magazzino di deposito previsto al punto e) dell'art. 7 e gli elementi esterni la distanza di sicurezza è fissata in ml. 20 elevata a 30 qualora si tratti di fabbricati di uso pubblico.

b) distanze interne: gli impianti di cui al punto a), b), c), d), e), dell'art. 7 devono distare fra loro almeno ml. 15 salvo che fra locale pompe e serbatoi per cui è consentita una distanza di ml. 10. I serbatoi di accumulo potranno distare fra di loro di una misura non inferiore alla media dei diametri. Tutte le distanze interne possono essere ridotte fino alla metà di quanto stabilito, qualora fra i vari elementi venga interposto un muro di calcestruzzo armato tale da intercettare tutte le possibili rette congiungenti i vari punti del perimetro degli elementi pericolosi.

c) distanze dalla recinzione: fra gli elementi di cui ai punti a), b), c), d), e), dell'art. 7, la recinzione e la distanza di protezione è di ml. 5 e di 10 ml. dalle strade.

Le recinzioni dovranno distare almeno 20 metri dagli elettrodotti ad alta tensione misurati dalla protezione dei fili.

Art. 9

(Caratteristiche costruttive)

Dovranno essere rispettate le seguenti caratteristiche costruttive:

- a) recinzione. La recinzione, estesa per tutto il perimetro, dovrà consistere in un muro continuo di altezza minimo di ml. 1,00 sopraelevato fino a m. 2,50 con altri materiali. Le aperture dovranno essere di misura convenienti per assicurare il passaggio di mezzi antincendio;
- b) fabbricati. I fabbricati per il locale pompaggio, per il locale riempimento bombole e per il deposito dovranno essere ad un unico piano ed a quota rialzata rispetto alla quota degli altri pavimenti. Tali locali, che non potranno avere piani sottostanti, dovranno essere costruiti in materiale incombustibile. Essi dovranno inoltre avere aperture prive di infissi e un numero di porte che consenta se del caso una rapida evacuazione del fabbricato.
- c) I serbatoi fuori terra per l'accumulo di G.P.L. dovranno essere montati su selle in cemento armato costruite in modo da permettere le dilatazioni dei recipienti per variazioni di temperatura.
- d) Nel caso che l'impianto non sia dotato di fabbricato destinato a deposito di bombole piene esse dovranno essere conservate in una parte del locale adibito ad imbottigliamento. Per ragioni di sicurezza in questo caso occorre isolare la parte a deposito mediante uno schermo in muratura o se non è possibile la parte a deposito dovrà essere munita di impianto di raffreddamento ad acqua polverizzata con comando a distanza.

Art 10

(Dispositivi di sicurezza)

Dovranno essere adottati i seguenti dispositivi di sicurezza:

- a) Serbatoi. I serbatoi di accumulo di G.P.L. dovranno essere muniti di un indicatore di livello sul quale dovrà essere segnata la linea di massimo livello; tali serbatoi dovranno essere forniti di valvole di sicurezza che impediscano l'aumento della pressione all'interno dei serbatoi oltre al 20% della pressione d'esercizio. La bocca di efflusso di tali valvole dovrà essere sopraelevata da terra di almeno 6 metri.

Sui serbatoi dovranno essere installati dispositivi di irrorazione ad acqua polverizzata di adeguate dimensioni, e dovranno essere dotati di efficiente messa a terra.

- b) Locali di imbottigliamento. Il locale dovrà essere dotato di dispositivo per la prova di tenuta del recipiente dopo il riempimento e di regolare dispositivo per effettuare il vuoto nei serbatoi portatili prima del riempimento.
- c) Pompe. Le pompe ed i compressori impiegati dovranno essere del tipo antideflagrante e dotati di apparecchiature per evitare sovrimepressioni in caso di interruzione del flusso.
- d) Tubature. Le tubature per il movimento del G.P.L. dovranno essere dotate di valvole di sicurezza.

(Impianti elettrici)

I comandi principali di distribuzione dovranno essere accentrati in un quadro di manovra collocato lontano dagli elementi pericolosi.

Per la distribuzione di energia elettrica le linee dovranno essere interrato e protette in tubazioni a prova di gas.

I circuiti dovranno essere eseguiti con cavi a forte isolamento e a tenuta di gas; le lampade e tutte le altre apparecchiature dovranno essere munite di dispositivi stagni di protezione e antiscoppio.

15

Art. 12

(Impianti estinzione incendi)

Gli impianti di riempimento e travaso di G.P.L. dovranno essere dotati, oltre a quanto precedentemente previsto, di mezzi di antincendio portatili per complessivi Kg. 50 di CO₂ o polvere a secco.

E' richiesta altresì l'installazione di due bocche da incendio in adeguata sistemazione con portata minima di 250 litri al minuto prima cadauna.

15

Art. 13

(Norme finali)

L'accesso alle installazioni è vietato alle persone non autorizzate, ed all'interno dell'impianto è vietato ogni operazione che comporti l'impiego di fiamma libera, ed è vietato fumare.

Gli autocarri serbatoi prima dello scarico dovranno essere efficacemente messi a terra.

Le bombole di G.P.L. dovranno essere munite di cartellino comprovante l'avvenuta esecuzione della prova di tenuta dopo il riempimento. Dovranno inoltre riportare il nome della ditta riempitrice.

15

Art. 14

La Commissione di Lavori Pubblici ha facoltà di concedere deroghe per casi di particolari caratteristiche, semprechè l'adozione di particolari accorgimenti tecnici possa conferire all'impianto una sicurezza non inferiore a quella derivante dall'applicazione delle presenti norme.

TITOLO III

Depositi Gas in bombole

Art. 15

(Classificazione)

I depositi di G.P.L. in recipienti portatili sono classificati in:

- a) Depositi di 1° categoria che possono detenere G.P.L. in peso complessivo non superiore a Kg. 5.000.
- b) Depositi di 2° categoria che possono detenere G.P.L. in peso complessivo non superiore a Kg. 900.

Art. 16

(Ubicazione e distanze di sicurezza)

I depositi di prima categoria dovranno essere costituiti in locali ad un sol piano fuori terra non sovrastanti né sottostanti ad altri locali ed interamente isolati su tutti i lati.

I depositi di 2° categoria potranno essere costituiti in locali anche a piano terra non sovrastanti né sottostanti ad altri locali con almeno due lati scoperti. Tali lati dovranno distare dal più vicino fabbricato almeno 8 metri.

In depositi di 1° categoria tra il fabbricato destinato a magazzino e gli altri fabbricati interni al deposito dovrà osservarsi una distanza di ml. 6. Fra il medesimo locale ed i fabbricati non pertinenti o il confine di aree edificabili dovrà osservarsi una distanza di ml. 15.

Le distanze esterne dei depositi di 1° e 2° categoria dovranno essere raddoppiate nel caso in cui gli edifici limitrofi sino destinati ad usi pubblici o collettivi.

Art. 17

(Caratteristiche costruttive)

- a) Recinzione. La recinzione è obbligatoria per i depositi di prima categoria e dovrà avere altezza non inferiore a ml. 2,50.
- b) Magazzino. Il magazzino di 1° e 2° categoria per bombole piene dovrà avere copertura leggera quali lastre di fibrocemento. L'areazione dovrà avvenire con finestre disposte in alto e in basso prive di serramento. Il pavimento del magazzino di 1° categoria dovrà essere sopraelevato rispetto al piano praticabile esterno, e sarà in materiale non combustibile.
- c) Locali accessori. I locali accessori dovranno essere costruiti in materiale incombustibile.
- d) Impianti elettrici. I cavi degli impianti elettrici dovranno essere del tipo ad alto isolamento; gli interruttori, le prese di corrente ed altre apparecchiature dovranno essere del tipo stagno ed installati ad una altezza non minore di ml. 1,50.

Art. 18

(Mezzi di estinzione)

I depositi di 1° e 2° categoria dovranno essere dotati di estintori a polvere secca da 5Kg. ciascuno in ragione di uno ogni 500 kg. di G.P.L.

All'interno dei depositi sarà vietato eseguire operazioni che comportino la presenza di fiamma, e sarà vietato fumare.

TITOLO IV

Rivendite di G.P.L.

Art. 19

(Classificazione)

Sono rivendite quei locali destinati alla minuta distribuzione di bombole di G.P.L. nei quali è ammesso anche l'esercizio di altre attività compatibili con le caratteristiche di pericolosità del G.P.L. ma non attività che comportino la presenza di fiamme libere, sorgenti di calore e depositi di altri prodotti infiammabili.

Tali rivendite potranno contenere G.P.L. confezionato fino ad un massimo di Kg. 150.

Art. 20

(Locale)

Il locale nel quale saranno tenute le bombole dovrà essere ubicato al piano terra e non dovrà essere in comunicazione diretta con i piani sovrastanti e sottostanti e dovrà essere separato con muri privi di aperture da altri locali destinati ad abitazione e dovrà avere almeno un lato in corrispondenza di spazio aperto.

Il locale, che sarà costruito in materiale incombustibile, dovrà avere sufficiente aereazione e dotato di aperture anche in basso protette da rete tagliafiamma.

Detto locale dovrà essere dotato di un estintore a CO₂ o a polvere secca.

Art. 21

(Impianto elettrico)

L'impianto elettrico dovrà essere realizzato con cavi a forte isolamento; gli interruttori, prese e apparecchiature in genere che possono dar luogo a scintille dovranno essere installate ad un'altezza dal pavimento di almeno m. 1,50.

TITOLO V

Impianti centralizzati per usi civili

Art. 22

(Norme generali)

Gli impianti centralizzati ad uso civile che servono uno o più fabbricati possono essere alimentati da recipienti portatili o da serbatoi fissi od interrati.

I depositi con recipienti portatili dovranno essere posti all'esterno degli edifici sul cui piano di calpestio non vi siano locali adibiti ad abitazione e dovranno essere racchiusi in apposita cabina ubicata in modo di non presentare la porta d'ingresso prospiciente ad aperture dell'edificio.

I serbatoi fissi di G.P.L. che potranno avere una capacità massima di 12 mc. di acqua devono essere del tipo metallico e collaudati alla pressione di vapore massima del propano puro. Tali serbatoi potranno essere riempiti per l'80% della loro capacità.

Art. 23

(Criteri costruttivi)

Cabina recipienti portatili: tale cabina dovrà essere costruita in materiale incombustibile con porta di ferro. La copertura dovrà essere in materiale leggero poggiata su ossatura incombustibile; l'areazione dovrà essere garantita da finestre poste in alto e in basso prive di serratura e protette da rete tagliafiamma.

Serbatoi interrati: I serbatoi interrati dovranno essere disposti in una cassa di contenimento in calcestruzzo o in muratura. Il serbatoio dovrà poggiare su una platea di sabbia o ghiaia; lo spazio vuoto fra serbatoio e cassa contenimento dovrà essere riempito con sabbia asciutta opportunamente costipata. La superficie esterna del serbatoio dovrà essere opportunamente protetta contro le corrosioni e munita di un'efficiente messa a terra. Verrà inoltre eseguita una pavimentazione impermeabile estesa su tutta la superficie del serbatoio e della cassa di contenimento.

I serbatoi fuori terra: dovranno essere sistemati su selle di cemento armato di altezza non superiore a 1 ml.

Tali serbatoi dovranno essere protetti dagli agenti atmosferici e regolarmente collaudati.

Art. 24

(Misure e distanze di sicurezza)

Per le cabine recipienti portatili i serbatoi fuori terra e interrati dovrà essere predisposta una recinzione metallica di altezza non inferiore a m. 1,50.

La cabina dovrà distare dai muri perimetrali dei fabbricati: ml.3 per potenzialità fino a 500 Kg. di G.P.L.; ml.5 per potenzialità fino a 1.000 Kg. di G.P.L.

Il deposito con serbatoio interrato dovrà avere una distanza di sicurezza con i fabbricati di ml. 10 e ml. 20 se il serbatoio è fuori terra.

Il deposito con potenzialità superiore a 500 Kg. dovrà essere dotato di impianto di irrorazione a pioggia, se inferiore dovrà essere dotato di due estintori da Kg. 6 di polvere secca o CO₂.

Art. 25

(Altri elementi dell'impianto)

L'impianto centralizzato dovrà essere fornito di:

- un riduttore di pressione da inserire a valle dei recipienti;
- una valvola di sicurezza a valle del riduttore di pressione;
- una valvola di eccesso di flusso da inserire a valle della valvola di sicurezza;
- condotte principali e secondarie metalliche e se interrato dovranno essere protette dalle corrosioni.

Le valvole di sicurezza devono avere una tubazione di scarico del gas nell'atmosfera la cui estremità dovrà trovarsi ad almeno 5 m. dalla più vicina apertura.

Le condotte principali dovranno essere dotate di saracinesche d'intercettazione facilmente raggiungibili e manovrabili. Nella rete di distribuzione la pressione del gas non dovrà essere superiore a 300 mm. di c.a. calcolata alla base degli edifici o dell'edificio alimentato.

L'impianto dovrà essere dotato di mezzi appropriati di estinzione incendio.

TITOLO VI

Impianti di distribuzione stradale di G.P.L. uso autotrazione.

Art. 26

(Elementi essenziali degli impianti)

Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. sono costituiti dai seguenti elementi essenziali:

- 1) Un serbatoio;
- 2) un gruppo di due elettropompe adibite a carico del serbatoio ed erogazione del gas. Invece di elettropompe possono essere usate anche pompe fluido dinamiche ed inoltre la pompa di carico sostituita da un elettrocompressore.

Art. 27

(Norme costruttive)

- 1) Serbatoio.

Il serbatoio dev'essere unico, interrato e collaudato. Deve presentare inoltre le seguenti caratteristiche.

- a) capacità non superiore ai 15 metri cubi;
- b) idoneo rivestimento contro le corrosioni;
- c) lunghezza delle tubazioni fisse per il travaso nei punti di attacco alla parete del serbatoio e quelli immediatamente esterni alla cassa di contenimento, non superiore ad un metro.

Dev'essere munito dei seguenti dispositivi:

- a) un indicatore di livello del liquido contenuto nel serbatoio, fisso e a segnalazione continua;
- b) un sistema a pescante per il controllo del livello massimo ammissibile del liquido;
- c) un sistema costituito da due valvole di sicurezza con possibilità di esclusione di una sola di esse in caso di controllo o di manutenzione, collegato ad uno scarico di candela;
- d) una valvola di eccesso di flusso per ciascun punto di attacco delle tubazioni di travaso in fase liquida;
- e) una valvola di non ritorno al punto di attacco della tubazione di travaso in fase liquida;
- f) messa a terra con resistenza non superiore a 20 Ohm.

La sezione del tubo di scarico in candela di cui alla lettera c) non dev'essere inferiore a quella di scarico della valvola di sicurezza. In caso di piu' valvole collegate al medesimo scarico, la sezione del tubo di scarico dev'essere non inferiore alla somma delle sezioni di scarico delle singole valvole.

Lo scarico in candela deve avere la parte terminale a non meno di metri 5 dal piano di calpestio.

Il serbatoio dev'essere collegato entro una cassa di contenimento ed a questa ancorato in modo da resistere ad eventuali spinte idrostatiche.

La cassa di contenimento deve essere costruita in calcestruzzo armato.

Deve inoltre presentare le seguenti caratteristiche:

- a) bordi superiori con sporgenza da almeno 10 a non piu' di 40 cm. rispetto al livello del terreno circostante;
- b) dimensioni tali da lasciare uno spazio di almeno 50 cm. fra le pareti e il serbatoio;
- c) copertura leggera incombustibile per la protezione del serbatoio dagli agenti atmosferici.

Gli spazi fra le pareti e il serbatoio devono essere riempiti con sabbia asciutta.

Nella cassa di contenimento il serbatoio dev'essere collocato su selle di appoggio in modo che: a) la generatrice inferiore risulti di almeno 50 cm. di distanza dal fondo alla cassa; b) la generatrice superiore non superi il livello del terreno circostante; c) lo strato di sabbia soprastante il serbatoio abbia lo spessore di almeno 30 cm.

2) Pompe.

Le pompe adibite al travaso e all'erogazione dei gas di petrolio liquefatti devono essere di adeguata portata e a perfetta tenuta, in relazione alla natura chimica e allo stato fisico-chimico dei gas, e resistenti alla pressione di 30 chilogrammi per centimetro quadrato. Tali requisiti devono risultare dal certificato di fabbricazione.

I motori elettrici devono essere di tipo antideflagrante.

Le pompe devono essere alloggiare in pozzetto ed installate in posizione tale rispetto al serbatoio da assicurare la formazione di un battente liquido atto ad evitare interruzioni di continuità, per effetto di vaporizzazione, del liquido circolante nelle apparecchiature.

Sulla tubazione di adduzione alle pompe dev'essere installata una valvola di intercettazione manovrabile allo esterno.

Le pompe devono essere dotate di messa a terra con resistenza non superiore a 20 Ohm.

Il pozzetto dev'essere realizzato con le seguenti caratteristiche:

- a) struttura in cemento armato con intonaco impermeabile;
- b) bordi superiori sporgenti almeno 10 cm. sul piano di campagna;
- c) scala fissa in metallo antiscintilla ancorata alle pareti interne;
- d) ampiezza tale da consentire l'agevole accesso e le manovre del personale;
- e) copertura con materiali leggeri e incombustibili per la protezione dagli agenti atmosferici.

Dev'essere isolato rispetto alla cassa di contenimento del serbatoio, pur essendo consentita la contiguità tra le rispettive pareti esterne.

Dev'essere dotato di un sistema di ventilazione meccanica, agente in aspirazione, che assicuri l'estrazione in non piu' di 30 secondi di un volume d'aria pari alla capacità del pozzetto e che abbia:

- a) i punti di presa a livello del fondo;
- b) il tubo di scarico dal lato opposto al punto di travaso e a quota di almeno 3 m.;
- c) il motore e il relativo impianto di tipo antideflagrante;
- d) la ventola di tipo antiscintilla.

Tutte le parti metalliche del sistema devono essere elettriche collegate fra loro e verso terra; la resistenza verso terra non dev'essere superiore a 20 Ohm.

I comandi elettrici per l'azionamento delle pompe e del sistema di ventilazione devono essere collocati fuori del pozzetto.

3) Elettrocompressore.

L'elettrocompressore dev'essere installato a livello di campagna in adiacenza alla cassa di contenimento del serbatoio.

Esso deve risultare schermato, verso l'area destinata alla sosta dell'autocisterna nella fase di travaso, con muretto in calcestruzzo dello spessore di almeno 15 cm., di forma e dimensioni tali che l'elettrocompressore resti defilato rispetto all'autocisterna in sosta.

Può essere installato anche sul fondo del pozzetto in sostituzione di una delle pompe.

Il motore dell'elettrocompressore dev'essere del tipo antideflagrante.

4) Apparecchi di distribuzione.

Gli apparecchi di distribuzione (colonnine) devono essere collaudati, devono essere collegati elettricamente a terra con resistenza non superiore a 20 Ohm.

5) Tubazioni.

Le tubazioni rigide di collegamento tra le varie parti dell'impianto nonchè le relative valvole devono essere di acciaio di qualità e saldabile; devono essere inoltre resistenti a pressione non inferiore a 40 chilogrammi per centimetro quadrato.

Le giunture, quando non siano eseguite mediante saldatura diretta delle tubazioni, devono essere realizzate a mezzo di flange, o appositi giunti, saldate ai rispettivi tubi e aventi le stesse caratteristiche di questi. Sono vietate le giunture dirette delle tubazioni mediante filettatura.

Le guarnizioni di tenuta e i bulloni devono essere, per numero, sezione e qualità, idonei per l'impiego in tubazioni destinate al passaggio di gas di petrolio liquefatti.

Sia le tubazioni che le giunture devono avere rivestimento protettivo contro l'ossidazione.

Le tubazioni di adduzione e di ritorno dei gas di petrolio liquefatti facenti capo agli apparecchi di distribuzione devono essere ancorate alla base degli apparecchi stessi e munite ciascuna di una valvola di accesso di flusso inserita in adiacenza ai punti di ancoraggio. La valvola dev'essere idonea ad impedire la fuoriuscita di liquido o di gas anche in caso di asportazione accidentale dell'apparecchio di distribuzione.

Le tubazioni rigide devono essere in cunicoli in muratura. I cunicoli devono essere: a) internamente rivestiti con malta cementizia o con altri materiali che ne assicurino un'equivalente impermeabilità; b) riempiti con sabbia asciutta; c) muniti di copertura resistente alle sollecitazioni del traffico soprastante; d) ispezionabili.

Le tubazioni possono essere interrate anche non in cunicoli a condizione che: a) siano protette da incamiciatura metallica di diametro maggiore di almeno 2 cm. rispetto a quello della tubazione interna; b) le giunture realizzate con flange siano alloggiare in pozzetti costruiti con le caratteristiche previste per i cunicoli di cui al secondo comma; c) l'incamiciatura sia a perfetta tenuta; d) la incamiciatura sia dotata per ciascun tratto compreso tra due flange, di uno sfiato costituito da un tubo con la parte terminale a gomito, munita di reticella tagliafiamma e sita all'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio.

Art. 28

(Travaso del G.P.L.)

Le operazioni di travaso dei gas di petrolio liquefatti, dall'autocisterna al serbatoio e viceversa, devono essere effettuate a circuito chiuso, mediante due tubazioni flessibili e snodabili, l'una per la fase liquida, l'altra per la fase gassosa.

Le parti terminali di queste devono essere munite di flange o raccordi a vite antiscintilla;

Inoltre:

- a) l'estremità di attacco all'autocisterna dev'essere munita di una valvola di eccesso di flusso;
- b) l'estremità di attacco al serbatoio dev'essere munita di una valvola di intercettazione e di una valvola di eccesso di flusso, quest'ultima direttamente collegata alla precedente.

L'impianto di distribuzione deve avere permanentemente in dotazione tubazioni a flange oppure a raccordi rapidi, per modo che le operazioni di travaso possano essere sempre effettuate senza dover ricorrere a raccordi di passaggio, di cui è fatto divieto assoluto.

Le tubazione di cui al primo comma devono essere sottoposte annualmente, a cura del gestore dell'impianto, ad una prova idraulica di pressione a 30 atmosfere.

Il certificato dell'eseguita prova dev'essere esibito a richiesta degli addetti al controllo.

Il collegamento tra autocisterna e serbatoio dev'essere attuato in modo da assicurare la continuità elettrica.

Nel luogo in cui si effettuano le operazioni di travaso dev'essere predisposta una presa di terra con resistenza non superiore a 20 Ohm per la messa a terra dell'autocisterna.

Art. 29

(Impianti elettrici)

Tutte le installazioni elettriche degli impianti di distribuzione stradale del G.P.L. per autotrazione dovranno avere le caratteristiche previste dalla legge 2-7-1969 n. 40 inerente la prevenzione infortuni dall'art. 69 all'art. 82.

Inoltre gli interruttori generali devono essere centralizzati su quadro al coperto distante dal centro del serbatoio almeno 15 ml.

Art. 30

(Mezzi anticendi)

Il pozzetto delle pompe dev'essere dotato di un sistema fisso di estinzione ad anidride carbonica avente carica non inferiore a 15 chilogrammi e che sia azionabile a distanza di almeno 5 metri da posizione protetta.

L'impianto di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione dev'essere provvisto di almeno 5 estintori portatili a polvere secca da 12 Kg. ciascuno.

Art. 31

(Norme di esercizio)

Nell'esercizio dell'impianto di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione il titolare della autorizzazione deve far osservare, sotto la propria responsabilità, le seguenti norme:

1) Le operazioni di carico del serbatoio dell'impianto non possono essere iniziate se non dopo che:
a) il motore dell'autocisterna sia stato spento e i circuiti elettrici del mezzo interrotti; b) le ruote dell'autoveicolo siano state bloccate a mezzo di cunei; c) l'autoveicolo stesso sia stato collegato elettricamente a terra; d) sia stata controllata ed accertata la piena efficienza dei raccordi e delle guarnizioni delle tubazioni flessibili o snodabili da adibire al travaso.

2) Durante le operazioni di carico il personale addetto deve rispettare e far rispettare nel modo più assoluto il divieto di fumare e comunque di impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dal luogo di travaso.

3) Durante le operazioni di carico e di erogazione, il personale addetto deve sempre tenere a portata di mano uno degli estintori in dotazione all'impianto, in perfetta efficienza e pronto all'uso.

4) Durante le operazioni di erogazione, il personale addetto, oltre a rispettare e far rispettare i divieti di cui al n. 2) , deve accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire o comunque in sosta nelle vicinanze siano spenti.

5) Negli impianti misti è vietato procedere alle operazioni di carico dei gas di petrolio liquefatti contemporaneamente al travaso di altri carburanti liquidi.

6) Il personale addetto alla gestione dell'impianto deve essere:

a) edotto delle norme di esercizio di cui ai precedenti commi; b) addestrato alle manovre da compiere per prevenire e ridurre gli incidenti; c) istruito all'impiego dei mezzi anticendi.

E' vietato adibire all'esercizio degli impianti minori di 16 anni.

7) Nell'ambito dell'impianto ed in posizione ben visibile deve essere esposto un tabellone riprodotto in modo chiaramente leggibile le norme del presente articolo, oltre allo schema e planimetria dell'impianto.

Altri avvisi con la scritta "vietato fumare" devono essere disposti all'ingresso del piazzale e in vicinanza degli apparecchi di distribuzione e del serbatoio.

In caso d'incendio o di pericolo, il personale deve immediatamente impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti ed ogni altro mezzo idoneo, che altri autoveicoli accedano all'impianto.

Art. 32

(Ubicazione e distanza di sicurezza)

Gli impianti di G.P.L. autotrazione non possono sorgere all'interno di centri abitati, in zone destinate all'espansione edilizia e in aree riservate a verde pubblico. L'ufficio del Piano è preposto al rilascio dell'attestato necessario per la presentazione del progetto.

Quando per effetto di variazioni intervenute nella zona successivamente all'installazione di un impianto questa viene a trovarsi in zona di espansione o entro un centro abitato l'impianto dev'essere rimosso.

Il verificarsi delle circostanze ostative alla permanenza degli impianti sono accertate dall'Ufficio del Piano.

Ferme restando le norme suddette gli impianti dovranno osservare le seguenti distanze esterne ed interne.

Per l'osservanza delle delle distanze esterne occorre:

- a) che entro il raggio di 30 m. dal punto piu' prossimo del serbatoio e degli altri elementi essenziali dell'impianto non esistano edifici i sorta;
- b) che nella fascia contigua fino a 40 metri di raggio dal punto piu' prossimo del serbatoio e degli altri elementi essenziali dell'impianto non esistano edifici e parti di edifici con cubatura singola superiore a 3.000 metri cubi, nè comunque edifici destinati alla collettività, come scuole, ospedali, chiese, caserme.

In prossimità di luoghi in cui suole verificarsi affluenza di pubblico, come stadi o campi sportivi, campi per fiere e mercati, fermate di linea di trasporto pubblico, cimiteri e simili, la distanza tra il punto piu' prossimo del serbatoio e degli altri elementi essenziali dell'impianto e il punto piu' vicino del perimetro di detti luoghi non può essere inferiore a 60 metri.

In prossimità di vie di comunicazione, la distanza tra il punto piu' prossimo del serbatoio e degli altri elementi essenziali dell'impianto e il ciglio della sede viaria non può essere inferiore a:

30 metri per le superstrade

15 metri per le altre strade.

In prossimità di linee elettriche aeree, la distanza tra i punti pericolosi dell'impianto (serbatoio e apparecchi di distribuzione) e la proiezione della linea elettrica piu' vicina non può essere inferiore a 15 metri. La distanza è calcolata a partire dal punto piu' prossimo del serbatoio e degli apparecchi di distribuzione.

Distanze di sicurezza interne:

Nell'area di pertinenza dell'impianto, tra ciascun punto pericoloso di questo (serbatoio e apparecchi di distribuzione) ed eventuali installazioni accessorie (chiosco del gestore, locale lavaggio, deposito attrezzi attinenti all'impianto, servizi igienici) la distanza non può essere inferiore a 10 metri.

Per l'abitazione del gestore la distanza non può essere inferiore a 20 metri.

Tra gli stessi punti ed eventuali posti di ristoro la distanza non può essere inferiore a 20 metri. I posti di ristoro non possono avere una superficie utile totale superiore a 30 metri quadrati.

La distanza di cui ai commi precedenti è calcolata a partire dal punto piu' prossimo del serbatoio e degli apparecchi di distribuzione.

Inoltre tra i serbatoi e apparecchi di distribuzione deve essere rispettata la distanza reciproca di 8 metri. Questa è calcolata a partire dal punto piu' prossimo del serbatoio.

Impianti misti:

Nel caso di impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione installati nell'ambito di stazione di distribuzione stradale di altri carburanti, deve essere inoltre osservata la distanza di metri 10 tra i seguenti elementi dell'uno e dell'altro impianto:

- 1) tra i rispettivi serbatoi;
- 2) tra i rispettivi apparecchi di distribuzione;
- 3) tra i serbatoi dell'uno e gli apparecchi di distribuzione dell'altro e viceversa.

Art. 33

(Disposizioni finali)

Gli impianti attualmente esistenti in centri abitati devono essere rimossi entro due anni dall'entrata in vigore delle presenti norme.

Ove tuttavia urgenti ed inderogabili motivi di sicurezza lo richiedano, devono essere rimossi anche prima, appena tali circostanze siano accertate.

All'infuori dell'ipotesi di cui ai commi precedenti, gli impianti non conformi alle presenti norme devono adeguarsi alla nuova disciplina entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

TITOLO VII

Impianti centralizzati con depositi non superiori a 5 mc.

Art. 34

(Norme generali)

Le presenti norme riguardano i depositi di gas di petrolio liquefatti destinati, ad alimentare impianti di distribuzione per uso industriale, artigianale, agricolo, civile o di pubblici esercizi costituiti da serbatoio fuori terra od interrati della capacità geometrica complessiva massima non superiore a mc. 5, riforniti mediante autocisterne dotate di pompa e di tubazioni flessibili proprie.

Due o piu' depositi, a servizio dello stesso utente, limitatamente agli usi industriali, artigianali e agricoli, sono considerati distinti ai fini delle prescrizioni di cui alle presenti norme se la minima distanza tra i perimetri dei serbatoi piu' vicini è superiore a 10 m.

Art. 35

(Criteri costruttivi)

I serbatoi devono essere installati esclusivamente in aree prive di coperture e non sovrastanti locali situati anche solo parzialmente al di sotto del livello del terreno circostante.

E' ammessa l'installazione di serbatoi in cortili purchè chiusi al massimo su tre lati da costruzioni e con un accesso carraio dall'esterno di larghezza non inferiore a m. 3.

I serbatoi fuori terra devono essere collocati su selle e solidamente ancorati al terreno, in modo che non abbiano a subire spostamenti nè durante l'esercizio nè durante le operazioni di rifornimento.

L'altezza della generatrice dei serbatoi da terra deve essere al massimo di ml. 1, 70.

I serbatoi interrati devono essere disposti in una cassa di contenimento costruita in calcestruzzo armato, eventualmente prefabbricato, o in muratura.

Lo spazio libero esistente tra il serbatoio e la cassa di contenimento che dev'essere almeno di cm. 0,30 deve essere riempito con sabbia asciutta opportunamente costipata. Occorre prevedere un riparo dagli agenti atmosferici realizzato in materiali incombustibili su tutta la superficie della cassa di contenimento. La superficie esterna del serbatoio deve essere opportunamente protetta contro le corrosioni.

Art. 36

(Misure e distanze di sicurezza)

Quando i serbatoi fuori terra sono installati in un'area adiacente ad una superficie transitabile da autoveicoli intorno al perimetro del serbatoio o del gruppo di serbatoi, ad una distanza non inferiore a m. 1, 50 dev'essere realizzata una protezione (ad esempio un cordolo) idonea, atta ad impedire l'urto accidentale degli autoveicoli contro il serbatoio.

La distanza orizzontale fra due serbatoi interrati o fuori terra dev'essere almeno pari al diametro del maggiore dei serbatoi con un minimo di m. 0,70.

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti distanze di sicurezza da misurarsi dagli elementi pericolosi dello impianto costituiti da serbatoio, punto di travaso, vaporizzatori, valvole e riduttori con pressione a monte superiore a 1,5 atm.

a) Per gli impianti adibiti ad usi industriali, artigianali ed agricoli la distanza di sicurezza da rispettarsi è stabilita in ml. 10 riducibili a 5 per impianti di capacità inferiore a 3 mc.

b) Per impianti adibiti ad usi civili la distanza di sicurezza è stabilita in ml. 15 riducibili a 5 per impianti di capacità inferiore a 3 mc.

Le distanze di sicurezza devono essere osservate dal baricentro degli elementi pericolosi a: porte o finestre di edifici anche di terzi, linee elettriche aeree, aperture di aerazione di intercapedini, di cunicoli o simili, apparecchiature elettriche non antideflagranti, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili, fiamme libere, tali distanze per le linee elettriche aeree devono essere riferite alla verticale del filo più vicino.

Nessuna distanza di sicurezza è prescritta tra i diversi elementi pericolosi.

Tra gli elementi pericolosi ed i confini di proprietà dev'essere mantenuta una distanza di protezione di ml. 3,00.

Tra l'autocisterna ed il serbatoio od i serbatoi dev'essere mantenuto un distacco di ml. 3,00.

In casi particolari, ove non è possibile osservare le predette distanze di sicurezza è consentito che, con l'interposizione di muri, tali distanze siano ridotte sino alla metà.

Art. 37

(Altri elementi dell'impianto)

Gli impianti di cui in oggetto sono costituiti di massima da:

- uno o piu' serbatoi fuori terra od interrati di capacità complessiva non superiore a 5 mc.
- valvole;
- riduttore di pressione;
- rete di distribuzione.

Art. 38

(Norme costruttive)

1) Serbatoio.

- Ciascun serbatoio dev'essere metallico cilindrico ad asse orizzontale e collaudato.

Il grado di riempimento dev'essere inferiore all'80% per i serbatoi fuori terra e all'85% per i serbatoi interrati.

- Ciascun serbatoio dev'essere dotato dei seguenti dispositivi:

a) almeno di un indicatore di livello del liquido contenuto nel serbatoio, di tipo a segnalazione continua, oppure ad asta metrica;

b) sistema a pescante fisso per controllo del livello massimo ammissibile del liquido con valvolina di sfiato avente il diametro di passaggio non superiore a 1,5 mm.;

c) valvola di sicurezza con coperchietto a protezione della pioggia.

Tra il serbatoio e la valvola di sicurezza dev'essere installata una valvola di non ritorno, in modo tale da non alterare la capacità di sfogo della valvola di sicurezza e da consentire la sostituzione della valvola di sicurezza stessa senza evacuare il serbatoio. La costruzione di detta valvola di non ritorno dev'essere tale che, con la valvola di sicurezza installata, essa rimanga bloccata in posizione di apertura;

d) un organo di intercettazione manuale e una valvola di eccesso di flusso per ciascun punto di attacco delle tubazioni di erogazione del G.P.L. gassoso o liquido;

e) una valvola di non ritorno sul punto di attacco della tubazione di travaso in fase liquida qualora detto punto di attacco si trovi sul serbatoio. Nel caso detto attacco si trovi all'estremità di una tubazione che fa capo al serbatoio, dev'essere dotato di valvola di non ritorno e la connessione di tale tubazione al serbatoio dev'essere dotata di un'altra valvola di non ritorno; l'attacco deve in ogni caso essere dotato di tappo di protezione con catenella;

f) manometro con l'indicazione del valore della pressione di bollo del serbatoio. Il diametro del passaggio del gas del serbatoio al manometro dev'essere non superiore a 1,5 mm. Deve essere prevista una briglia regolamentare per l'attacco di un manometro campione;

g) connessione di drenaggio tappata o munita di organi di intercettazione manuale;

h) attacco per la pinza di collegamento elettrico dell'autocisterna al serbatoio;

i) messa a terra del serbatoio con resistenza non superiore a 20 Ohm. Gli accessori del serbatoio devono avere una resistenza alla pressione interna non inferiore a quella del serbatoio.

2) Tubazioni di adduzione al serbatoio.

- Le tubazioni rigide di adduzione e travaso del G.P.L. in fase liquida o per l'alimentazione di eventuali vaporizzatori devono essere in acciaio di qualità e saldabile; devono essere inoltre resistenti a pressione non inferiore a 40 Kg./cmq.

Le giunture, quando non siano eseguite mediante saldature dirette delle tubazioni, devono essere realizzate a mezzo di flange, o appositi giunti, saldati ai rispettivi tubi ed aventi le stesse caratteristiche di questi. Sono vietate le giunture dirette delle tubazioni mediante filettature.

Sia le tubazioni sia le giunture debbono avere rivestimento protettivo contro l'ossidazione.

Dev'essere assicurata la continuità elettrica delle tubazioni. Le tubazioni devono essere esterne agli edifici, possono essere nel sottosuolo oppure situate all'aperto su appositi sostegni in zone adeguatamente protette da eventuali urti di automezzi con cordolo od altro idoneo sistema.

In sottosuolo potranno essere poste in cunicolo o interrate.

Se in cunicolo, questi devono essere:

a) internamente rivestiti con malta cementizia e con materiali che ne assicurino un'equivalente impermeabilità;

b) riempiti con sabbia asciutta;

c) muniti di copertura resistente alle sollecitazioni del traffico sovrastante;

d) ispezionabili;

Se interrate le tubazioni devono:

a) essere protette da incamiciatura metallica di diametro maggiore di almeno 2 cm. rispetto a quello della tubazione interna;

b) avere le giunture realizzate con flange alloggiate in pozzetti costruiti con le caratteristiche previste per i cunicoli;

c) avere incamiciatura a perfetta tenuta;

d) avere incamiciatura dotata, per ciascun tratto compreso tra due flange, di uno sfiato costituito da un tubo con la parte terminale a gomito, munito di reticella tagliafiamma e sito all'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio.

I tratti di tubazione rigida, nei quali il G.P.L. liquido può rimanere bloccato tra due valvole, devono essere dotati di valvole di sicurezza per evitare le conseguenze della dilatazione termica del liquido.

Le condotte principali di distribuzione devono essere dotate di saracinesche d'intercettazione disposte nelle diramazioni e nei punti appropriati prima dell'ingresso delle stesse tubazioni negli edifici. Tali saracinesche devono essere facilmente raggiungibili dal personale addetto all'impianto e da quello delle squadre di soccorso.

Le valvole di eccesso di flusso devono essere tarate per chiudere ad un portata pari a 1,5 volte la massima portata di progetto.

Gli eventuali vaporizzatori possono essere installati in prossimità dei punti di utilizzazione del G.P.L. Essi, comunque, devono essere installati all'aperto e protetti dagli agenti atmosferici rispettando le distanze prescritte.

A valle di ciascun stadio di riduzione-regolazione di pressione dev'essere installata una valvola di sicurezza che può anche essere incorporata nel regolatore-riduttore, per proteggere le membrane da accidentali sovrimpressioni.

Dette valvole devono essere tarate a 600 - 900 mm. H₂O per impianti a 300 mm H₂O ed a una pressione pari a 1,25 - 2 volte la pressione di esercizio per gli impianti a pressione più alta.

Art. 39

(Travaso del G.P.L.)

Le operazioni di travaso dall'autocisterna al serbatoio e viceversa devono essere effettuate completamente allo aperto, in modo che non si abbia dispersione di prodotto nell'atmosfera, salvo quella degli indicatori di livello fissi ed a sfilamento.

Anche la tubazione flessibile deve essere distesa in zona aperta.

Le parti terminali della tubazione flessibile dell'autocisterna possono essere munite di flange con protezione antiscintilla o di raccordi rapidi in ottone o in materiale avente caratteristiche analoghe.

Inoltre:

- a) l'estremità di attacco all'autocisterna dev'essere munita di una valvola di eccesso di flusso;
- b) l'estremità di attacco al serbatoio deve essere munita di un organo di intercettazione manuale.

Qualora il raccordo rapido terminale della tubazione flessibile sia di tipo tale da bloccare in apertura, quando è connesso al serbatoio, la valvola di non ritorno dello stesso, dev'essere prevista sulla tubazione flessibile una valvola di non ritorno immediatamente a monte del detto organo di intercettazione manuale.

Le operazioni di travaso devono essere effettuate con tubazioni a flange oppure a raccordi in dotazione all'autocisterna senza dover ricorrere a raccordi di passaggio di cui è fatto divieto assoluto.

Le tubazioni flessibili devono avere lunghezza massima di m. 25 e diametro massimo interno di 25 mm. ed essere sottoposte annualmente, a cura del proprietario dell'autocisterna, ad una prova idraulica di pressione a 30 atm; diversamente le tubazioni in questione devono essere sostituite.

Il certificato dell'eseguita prova dev'essere esibito a richiesta degli addetti al controllo.

La lunghezza può essere portata a ml. 40 purchè sia possibile interrompere l'operazione di travaso con dispositivo di comando a distanza da ubicare di volta in volta nelle immediate vicinanze del serbatoio.

Il collegamento tra autocisterna e serbatoio dev'essere attuato in modo da assicurarne la continuità elettrica.

Nel luogo in cui si effettuano le operazioni di travaso dev'essere predisposta una presa di terra con resistenza non superiore a 20 Ohm. per la messa a terra dell'autocisterna.

Il cavo di messa a terra della autobotte dev'essere munito di apposita pinza con interruttore.

Art. 40

(Mezzi anticendi)

In prossimità del serbatoio dovranno essere tenuti due estintori a polvere portatili da Kg. 6.

Appositi cartelli ben visibili devono indicare il divieto di avvicinamento agli estranei e quello di fumare od usare fiamme libere.

Art. 41

(Impianti elettrici)

Tutte le installazioni elettriche (FM e illuminazione) esistenti all'interno delle zone delimitate dalle distanze di sicurezza misurate dai diversi elementi pericolosi devono essere di tipo antideflagrante. Questa prescrizione vale naturalmente anche per gli eventuali vaporizzatori elettrici.

TITOLO VIII

Norme finali

Art. 42

(Presentazione progetto)

Ai fini di quanto disposto dall'art. 12 della Legge 10 novembre 1976 n. 62, i titolari di licenze che riguardano il commercio o la manipolazione del G.P.L. devono presentare alla Commissione dei Lavori Pubblici, qualora non sia stato già fatto nei termini e nei modi di cui alle disposizioni seguenti, un progetto da cui ne risulti:

- 1) planimetria catastale della zona che riproduce la situazione attuale dei luoghi;
- 2) disegni di progetto comprendenti la sistemazione planimetrica dell'impianto, in scala 1/500, con la riproduzione dei terreni o fabbricati circostanti per un raggio corrispondente, almeno, alla massima distanza di sicurezza prevista; sistemazione dell'impianto in scala 1:200 - 1:100; particolari relativi alla parte impiantistica del distributore e degli altri elementi previsti per l'impianto; eventuali sezioni verticali e profili altimetrici del piazzale; altri elaborati ritenuti necessari per chiarire l'installazione nel suo complesso;
- 3) relazione tecnica nella quale si precisano, punto per punto, le caratteristiche e la rispondenza di ogni singolo elemento alle prescrizioni delle norme.

Art. 43

(Collaudo)

Il collaudo deve intendersi come controllo della efficienza, dal punto di vista della prevenzione incendi, dello intero impianto e come rispondenza ai dati risultanti dal progetto approvato.

Tale controllo dev'essere effettuato mediante misure direttamente eseguite dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda la loro specifica competenza nel campo della prevenzione degli incendi (osservanza delle distanze di sicurezza, interne ed esterne, realizzazione complessiva dello impianto di G.P.L., impianto fisso di spegnimento incendi, ecc.).

Per quanto concerne invece gli accertamenti di natura particolarmente specializzata, quali il controllo dell'efficienza di speciali apparecchiature, di impianti elettrici, di dispositivi, di attrezzature, di serbatoi e tubazioni a pressione, ecc. la Commissione dei Lavori Pubblici, previo controllo dell'esistenza e consistenza delle stesse, potrà assumere, quale elemento probante ai fini del collaudo, le dichiarazioni tecniche rilasciate da Enti, Laboratori e Professionisti tutti specializzati in materia e autorizzati per legge a rilasciarli, come ad esempio certificati di prove di isolamento o resistenza elettrica, attestazione di idoneità di macchine elettriche e apparecchiature relative, dichiarazione di efficienza dei dispositivi di sicurezza per serbatoi in pressione e similari.

Art. 44

(Norma finale)

Per gli impianti esistenti o che dovessero sorgere, le cui caratteristiche non sono previste nella presente legge, la ditta titolare o richiedente l'impianto deve presentare domanda al Dicastero Industria, Artigianato e Commercio completa di relazione tecnica e progetti esecutivi. Il Dicastero, su conforme parere del Congresso di Stato, sentiti eventualmente specialisti in materia, può rilasciare nella osta da presentarsi assieme al progetto alla Commissione Lavori Pubblici qualora si riscontri la validità tecnica, urbanistica, sociale di tali impianti e si siano ritenute valide le misure di sicurezza.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 Gennaio 1977-1676 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Primo Bugli - Virgilio Cardelli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Clara Boscaglia